



SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria Generale

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 02/09/2016

OGGETTO: FESTA DI BASIGLIO 9-10-11 SETTEMBRE 2016. ORARI DI SVOLGIMENTO SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI ALL'APERTO SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 85 del 29/06/2016 ad oggetto: "Organizzazione evento Festa di Basiglio anno 2016 – Direttiva".

Considerato che:

- durante la manifestazione, numerose iniziative con finalità di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza sono organizzati sulle aree pubbliche di Piazza Mons. Rossi in Basiglio Centro Storico;
- tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani;
- tuttavia tali iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto riposo delle persone e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte; è indubbio, infatti, che risponda all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate.

Considerato altresì che tutte le attività di spettacolo e trattenimento - non connesse ai pubblici esercizi – organizzate in occasione di sagre, feste o fiere locali, sono soggette ad autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS.

Atteso che questa Amministrazione ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare che, dopo le ore 01:00 ogni attività musicale all'esterno dovrà cessare.

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;
- l'art. 8 della L.R. 10/08/2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico – attività temporanee" e l'art. 6, comma 1, lett. h) della L. 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico – competenze dei Comuni".

Visti altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2008 di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Ritenuto ragionevole fissare i tempi ed i modi di svolgimento delle attività musicali all'aperto nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizza in deroga agli attuali limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica, ad effettuare spettacoli e trattenimenti all'aperto fino alle ore 01:00 per il periodo da venerdì 9 a domenica 11 settembre 2016, in concomitanza con l'evento "Festa di Basiglio".

DISPONE

1. di consentire, limitatamente al periodo dal 9 all'11 settembre 2016, in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica e dal Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo in genere all'aperto: dalle ore 15:00 alle ore 01:00;
2. di limitare a numero 3 (tre) i giorni di durata degli eventi musicali all'interno della manifestazione demoni nata "Festa di Basiglio".

DISPONE ALTRESI'

a) che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti di seguito elencati:

1. al Comando Stazione Carabinieri – Via Salvo d'Acquisto - Basiglio
2. al Comandante della Polizia Locale
3. alla Direzione Generale ASL – Via VIII Giugno, 69 – Melegnano
4. all'Unione dei Comuni I Fontanili – Via Europa, 22 - Gaggiano

b) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale.

c) che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni e della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

d) che ogni violazione alla presente Ordinanza sia sanzionata con una somma pari a € 100,00 in relazione al disposto dell'art. 7 bis del citato D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente:

- al TAR della Lombardia, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 L. 06/12/1971 n. 1034 e successive modificazioni;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 98 del DPR. 24/11/1971;

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.



IL SINDACO
Eugenio Patrone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eugenio Patrone", written over the printed name.